

Roma, 15 giugno 2016

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Individuazione del responsabile del procedimento

Questa nota intende fornire chiarimenti in merito alla figura del *responsabile del procedimento*, in riferimento alle attività degli uffici operativi dell’Agenzia.

L’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa¹ debba assegnare a sé o a un proprio collaboratore la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo nonché, eventualmente, la responsabilità dell’adozione del provvedimento finale². L’art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. *Statuto del contribuente*) prevede poi che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione debbano tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il nominativo del responsabile del procedimento.

I compiti del responsabile del procedimento, indicati nell’art. 6 della legge n. 241/1990, si sostanziano in un’attività generale di predisposizione, istruttoria, impulso e coordinamento per il corretto e sollecito svolgimento dei singoli atti in cui il procedimento è composto.

La nomina del responsabile del procedimento risponde dunque a finalità organizzativo-funzionali attinenti alla ripartizione dei compiti all’interno della struttura; di conseguenza, essa non attribuisce una nuova qualifica o nuove mansioni in capo al soggetto designato, né tanto meno comporta l’attribuzione di funzioni o competenze dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, né infine equivale a una delega di funzioni dirigenziali. **Alla designazione di responsabile del procedimento non consegue pertanto alcuna nuova forma di responsabilità**, mentre ricade sul dirigente dell’unità organizzativa la responsabilità *in vigilando* sull’operato del responsabile.

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato³ che *“La delimitazione dei compiti di tipo amministrativo propri del responsabile del procedimento consente di nominare a tal fine anche dipendenti che non sono in possesso della qualifica dirigenziale, rientrando anche nelle mansioni proprie di qualifiche immediatamente inferiori [funzionari della III area] compiti istruttori ed organizzativi”*.

¹ Per l’Agenzia, a livello periferico sono unità organizzative le Direzioni provinciali, gli Uffici provinciali-Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino, i Centri di assistenza multicanale e i Centri Operativi (art. 5 del *Regolamento di amministrazione*).

² Fermo restando che, per la sottoscrizione del provvedimento a rilevanza esterna, non è sufficiente né la preposizione a un’articolazione interna all’ufficio, né la designazione come responsabile del procedimento, occorrendo comunque la delega di firma da parte del Direttore (cfr. la direttiva della Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione dell’11 gennaio 2016).

³ Parere 3 marzo 2004 n. 304/2004.

La nomina del responsabile del procedimento può avvenire sia con atto puntuale che con criteri automatici, purché – in questo secondo caso – siano noti *ex ante* i soggetti che, al verificarsi di determinati presupposti, dovranno assumere tale veste (ad esempio, i capi *team* per gli atti emessi dai rispettivi *team*). Pertanto anche l'indicazione che scaturisce dalle procedure informatizzate presuppone un'individuazione formale, effettuata con le modalità appena citate.

In sintesi, pertanto, i Direttori degli uffici periferici, in base alla concreta conoscenza dell'unità organizzativa da loro diretta e delle risorse umane assegnate, nonché in relazione alla complessità e rilevanza, anche economica, dello specifico procedimento amministrativo, possono valutare se riservare a sé stessi la responsabilità dei procedimenti di cui ritengano opportuna una trattazione personale, oppure designare, quali responsabili dei vari procedimenti, dirigenti o funzionari (POS, POT e titolari di posizioni organizzative e professionali o di posizioni di responsabilità ex art. 17 e 18 del CCNI) preposti alle articolazioni dell'unità organizzativa (ufficio, reparto, area, settore, *team*).

Si osserva, in chiusura, che il *responsabile del procedimento* non va confuso con il *referente* di una specifica trattazione. Quella del referente è una figura a valenza meramente operativa, trattandosi del funzionario a cui il contribuente può rivolgersi per avere informazioni o chiarimenti in merito ad atti che lo riguardano.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Margherita Maria Calabrò